



Anno XL n. 1 - febbraio 2010

Direttore PIERO STEFANIZZI - Direttore Responsabile SALVATORE GENTILE

Reg. Tribunale di Lecce n. 125 - Stampa Tipografia CARRINO s.a.s. - Nardò

Direzione e redazione - Cisl Notizie - Viale della Libertà, 79 - 73100 Lecce

Spedizione in abbonamento postale - Art. 2, Legge 662/96 - Filiale Poste di Lecce

# SCUOLA

## MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA

### Le domande devono essere presentate entro il 22 marzo

#### LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE PER L'A.S. 2010/2011

##### SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

##### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ESCLUSIVAMENTE VIA WEB

Per il prossimo anno scolastico diventa **obbligatorio l'inoltro via web** delle domande di trasferimento dei **docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado**, nonché delle domande di **passaggio di ruolo verso questi gradi di scuola**. Ad esempio:

□ *Un docente di scuola dell'infanzia deve usare la modalità web per chiedere il passaggio di ruolo per la scuola primaria, e il tradizionale invio cartaceo per la domanda di trasferimento.*

□ *Un docente di scuola primaria deve usare la modalità web per chiedere il trasferimento, e il tradizionale invio cartaceo per la domanda passaggio di ruolo verso la scuola secondaria di secondo grado.*

L'utilizzo della funzionalità web prevede **due fasi**:

□ La **prima** per la **registrazione** nell'area "Istanze On Line".

□ La **seconda** per la **presentazione vera e propria della domanda**, e delle relative dichiarazioni via Web.

□ La **fase di registrazione**, analogamente alle procedure predisposte in occasione della presentazione del modello B per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, è effettuabile immediatamente, ed è necessario preventivamente dotarsi (da parte dei docenti che non l'abbiano già attivata) di una **casella di posta elettronica istituzionale** (...@istruzione.it) nel sito del MIUR [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) (il percorso per aprire una casella di posta elettronica è il seguente: posta elettronica - area assistenza - docenti/dirigenti).

□ Per le **certificazioni mediche** e le dichiarazioni che non possono essere rese dai diretti interessati (es. dichiarazione di impossibilità di assistenza al genitore da parte

di altri fratelli) è confermato l'invio della documentazione cartacea che deve essere consegnata alla scuola entro il termine di presentazione delle domande.

##### ART. 3

##### INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA: PASSAGGI CATTEDRA PER LA TABELLA A

Nell'art. 3 relativo alla mobilità professionale, è stato ulteriormente chiarito, al fine di superare contenziosi sorti al riguardo, che i docenti titolari della **tabella D** – insegnamenti di arte applicata – devono presentare domanda di **passaggio di cattedra** per transitare nelle classi di concorso di scuola secondaria di II grado della **tabella A** per le quali sono forniti di abilitazione.

##### ART. 7

##### PRECEDENZE

Sono stati più chiaramente evidenziati i due commi di cui si compone l'articolo 7:

□ il primo relativo al sistema delle precedenze da riconoscere nei trasferimenti a domanda;

□ il secondo finalizzato a definire le condizioni che consentono l'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

##### Diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità (preced. II e IV)

In applicazione dall'accordo sottoscritto il 15 aprile 2009, nell'art. 7, e in tutto l'articolato, è stato recepito l'innalzamento, **da 5 a 6 anni**, del periodo in cui è possibile esercitare il **diritto al rientro con precedenza** nella scuola e nel comune di ex titolarità da parte del personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. Ricordiamo che l'accordo citato al fine di attenuare gli effetti del piano triennale di taglio degli organici, prevede

*continua a pag. 2*

## CEDOLINO ELETTRONICO

### TERMINI PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Il MIUR è intervenuto, con la nota prot. n. 726 del 25 febbraio 2010, per specificare il calendario che disciplina la tempistica di adesione al nuovo servizio per la realizzazione del Progetto di dematerializzazione del processo di erogazione dei cedolini di stipendio, del CUD e del 730, **per il personale del comparto scuola**.

Riportiamo, in sintesi, i termini previsti:

□ **MARZO 2010: tutto il personale potrà avviare la registrazione al portale** <http://stipendipa.tesoro.it>; continua ad essere garantito l'invio del cedolino in formato elettronico via e-mail o cartaceo sulla base delle informazioni presenti al Sistema.

□ **Aprile 2010: a partire dallo stipendio di aprile sarà sospeso l'invio del cedolino in formato elettronico via e-mail o cartaceo al personale delle regioni CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la Segreteria dell'Istituzione Scolastica di Servizio.

## SOMMARIO

- p. 3 - Contratto Dirigenti Scolastici
- p. 4 - ATA 24 mesi
  - D.M. 42/2009 Contenzioso inserimento a pettine
  - Passaggi Personale Ata
  - Corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici
  - Rinnovo iscrizione

segue dalla prima

l'incremento graduale del quinquennio, a partire dal 2010/2011, fino a otto anni complessivi.

### **Personale che ha bisogno di cure a carattere continuativo (precedenza III)**

Sono state chiarite le condizioni per la fruizione della precedenza III da parte del personale che necessita di cure a carattere continuativo. Il termine "gravi motivi di salute" è stato sostituito con "**gravi patologie**" (più specifico) ed è stato precisato che per tale personale la precedenza nella prima fase si applica solo tra distretti diversi dello stesso comune. Restano invariate le condizioni per il personale beneficiario degli articoli 21 e 33 comma 6 della legge 104/92 ricompreso nella medesima precedenza III.

### **Assistenza ai familiari disabili (precedenza V)**

Correttivi inseriti nel CCNI per arginare il dilagare del ricorso a questa precedenza e assicurare nel contempo i diritti che la legge riconosce a coloro che assistono parenti portatori di handicap grave:

□ la situazione di **unicità di funzione dell'assistenza al genitore** è riconosciuta in mancanza o impedimento oggettivo anche del coniuge dell'assistito oltre che di altri eventuali figli/fratelli;

□ qualora il soggetto disabile (coniuge, figlio o genitore) sia domiciliato in un **comune o distretto sub comunale diverso da quello di titolarità**, per il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti a domanda è obbligatoria l'indicazione tra le preferenze dell'intero comune o distretto di ricongiungimento. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento le preferenze espresse, anche relative ad altri comuni, saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza;

□ nelle domande di **trasferimento interprovinciale** è riconosciuta la precedenza **solo per il ricongiungimento al coniuge e ai figli**, anche adottivi, disabili in situazione di gravità, da parte del personale che abbia interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

□ i **figli che assistono un genitore** in situazione di gravità e che abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad usufruire della **precedenza tra province diverse** esclusivamente nelle operazioni di **mobilità annuale**;

□ l'**esclusione dalla graduatoria interna d'istituto** per l'individuazione dei perdenti posto ai beneficiari della precedenza V si applica solo se si è titolari in scuola ubicata **nella stessa provincia** di residenza dell'assistito (comma 2 dell'art. 7);

□ se la scuola di titolarità è ubicata in un **comune o distretto sub comunale diverso** da quello dell'assistito,

**l'esclusione dalla graduatoria interna** per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico 2010/2011, **domanda volontaria di trasferimento per il comune o distretto sub comunale di residenza dell'assistito** o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o distretto sub comunale vicinore a quello di residenza dell'assistito con posti richiedibili. Quanto sopra **non si applica** qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale di residenza del familiare assistito.

### **Amministratori degli enti locali (precedenza VII)**

□ Per il riconoscimento della precedenza nei trasferimenti intercomunali (seconda fase) e interprovinciali (terza fase) al personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato precisato che l'esercizio del mandato deve sussistere entro i dieci giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande (analogamente a quanto previsto nel successivo art. 9 per l'attività di assistenza).

□ Quanto all'esclusione dalla graduatoria di istituto (comma 2) è stato chiarito che può essere riconosciuta solo se il personale interessato è titolare nella stessa provincia in cui si svolge il mandato.

## **ART. 9**

### **AUTOCERTIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA**

□ È stato chiarito che l'onere di autocertificare l'assistenza continuativa ed esclusiva è previsto solo da parte dell'unico figlio in grado di assistere il genitore (non è richiesta per l'assistenza ai figli o al coniuge).

□ *L'attività di assistenza, in tutti i casi (figlio, coniuge, genitore, tutore) deve sussistere entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Gli interessati dovranno, pertanto, dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile (ad es. in caso di decesso) e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.*

## **ART. 15**

### **SCUOLA PRIMARIA: TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI SUL SOSTEGNO**

□ Qualora **nella provincia di destinazione** vi sia **esubero nell'organico dei posti comuni**, ma disponibilità sul sostegno, il trasferimento da altra provincia su tale tipologia comporta comunque l'obbligo di **permanenza quinquennale** a decorrere dalla data del trasferimento. La disposizione, riguarda esclusivamente i docenti di **scuola dell'infanzia e primaria**, per i quali diversamente il trasferimento non sarebbe stato consentito. In tal senso è stato integrato l'articolo 15, comma 5 del CCNI.

## **ART. 18**

### **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE ESTERNE**

□ I tagli degli organici attuati negli ultimi anni, la riconduzione a 18 ore delle cattedre e la successiva abolizione della clausola di salvaguardia dei titolari coinvolti, hanno determinato nelle scuole secondarie la costituzione diffusa di cattedre orario esterne. In tali casi pur non essendo individuati soprannumerari e mantenendo, pertanto, la titolarità nella scuola i docenti sono tenuti a completare l'orario in scuole diverse, a volte situate in diverso comune oppure tra corso diurno e corso serale nella stessa scuola.

□ Al fine di superare le incertezze e i contenziosi sorti, e assicurare trasparenza e uniformità di comportamenti, nel contratto sono state inserite le indicazioni per **l'assegnazione delle cattedre orario esterne** (art. 18 comma 18) conseguenti a contrazione dell'organico di diritto.

□ È stato previsto che qualora, sia necessario affidare ad uno dei docenti già titolari nella scuola e in servizio su cattedra interna, una cattedra orario con completamento esterno, l'assegnazione di tale cattedra sarà effettuata annualmente tenendo conto della **graduatoria interna d'istituto** aggiornata al 31 agosto.

□ In presenza di più **richieste volontarie** di docenti della scuola interessati alla cattedra orario esterna, è affidata alla **contrattazione di istituto** la definizione, in tempo utile con l'avvio dell'anno scolastico, dei criteri e delle modalità di applicazione delle precedenze previste dal contratto e di altre agevolazioni di legge (es. lavoratrici madri).

### **ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE ORARIO IN CORSI SERALI**

□ Il **comma 15 dell'art. 18** è stato modificato al fine di rendere evidente che i docenti di scuola secondaria di secondo grado che richiedono il trasferimento o il passaggio anche su cattedra orario, qualora non abbiano espresso la preferenza per i corsi serali possono, però, essere assegnati su cattedre orario esterne con titolarità in corsi diurni e **completamento in corsi serali**.

□ Il CCNI, infatti, prevede che la domanda di trasferimento o passaggio anche su corsi serali si riferisce alle cattedre o cattedre orario che funzionano con **titolarità in corsi serali**, (si deve esprimere la preferenza per tali corsi utilizzando il codice specifico per ciascun istituto o nel caso siano espresse preferenze sintetiche di tipo distretto, comune, provincia, barrando l'apposita casella del modulo domanda).

□ In assenza di tale richiesta non si tiene conto esclusivamente di tali cattedre o cattedre orario (con titolarità in corsi serali) mentre, ripetiamo, il movimento potrebbe essere disposto su cattedre orario esterne (ovviamente solo se espressamente indicate) con titolarità in corsi diurni e completamento in corsi serali.

### **ARTT. 22, 23, 24 e 48 DOMANDA DI TRASFERIMENTO CONDIZIONATA**

□ Negli articoli 22, 23, 24 e 48, relativi all'individuazione dei perdenti posto è stato precisato più puntualmente che nella domanda di trasferimento condizionata è

necessario indicare il **codice sintetico relativo all'intero comune di titolarità** prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola che sintetici) e che in caso contrario le preferenze per altri comuni (puntuali o sintetiche) sono annullate.

#### ART. 37 BIS MOBILITÀ DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

□ È stato introdotto il comma 7, ove è stato previsto che gli insegnanti di religione cattolica sono **individuati in soprannumero** rispetto alle dotazioni organiche di ogni **singola diocesi** sulla base della **graduatoria unica regionale** formulata a seguito di specifica ordinanza ministeriale.  
□ Ricordiamo che il CCNI regola esclusivamente la **mobilità volontaria intersettoriale, interdiocesana e/o interregionale degli insegnanti di religione ed evidenziamo altresì che il contratto non prevede per tale personale forme di mobilità d'ufficio. Gli IRC in quanto titolari di un organico regionale articolato per diocesi, sono utilizzati sulla scuola di servizio; pertanto tutte le operazioni di assegnazione della sede, anche nelle situazioni di soprannumero, sono demandate al CCNI sulle utilizzazioni.**

#### PERSONALE ATA ASSISTENTI TECNICI SOPRANNUMERARI

Al fine di superare dubbi interpretativi è stato chiarito nel comma 12 dell'art. 48, che gli assistenti tecnici individuati soprannumerari e che presentano domanda condizionata, sono **riassorbiti nella scuola di titolarità** qualora si determini disponibilità di posto **nella stessa area professionale o in altra area richiesta.**

#### MOBILITÀ PROFESSIONALE

□ All'art. 50 e 52 sono stati adeguati i riferimenti contrattuali relativi ai titoli di studio necessari per la mobilità professionale.  
□ Per gli assistenti tecnici, nella nota 2 alle tabelle di valutazione, è stato chiarito che viene valutato con il punteggio pieno (2

punti per ogni mese) il servizio prestato nel profilo di provenienza nei casi di passaggio di profilo nell'ambito della stessa qualifica o area.

#### RECLAMI AVVERSO LE GRADUATORIE DI ISTITUTO

□ È stata rettificata una imprecisione contenuta nel comma 7 dell'art. 48 in merito alla presentazione dei **reclami avverso** la formulazione delle **graduatorie di istituto** per l'individuazione dei soprannumerari ATA dell'area A e B, che vanno rivolti al **dirigente scolastico** e non all'USP.

□ Ricordiamo che il **termine** per la presentazione dei reclami è stato unificato per tutte le categorie di personale e fissato in **10 giorni** dalla pubblicazione o notifica degli atti. L'**adozione degli eventuali provvedimenti** correttivi deve intervenire nei **10 giorni successivi** al reclamo (vedi anche per il personale ATA l'art. 48, comma 8).

#### TABELLE DI VALUTAZIONE CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

□ È stata introdotta la valutazione della continuità di servizio per i **docenti di religione cattolica**, analogamente a quanto già previsti per i titolari DOS. Nella nota 5 è stato precisato che il primo anno del **triennio** per l'attribuzione del punteggio **decorre dall'a.s. 2009/2010.**

□ Nella stessa nota 5, e nella nota 4 per il personale ATA, è stato precisato che ai fini della continuità tra i periodi riconosciuti a tutti gli effetti come servizio prestato nella scuola rientrano gli **esoneri sindacali conseguenti ad aspettativa ancorché non retribuita.**

□ Sempre nella nota 5, per i docenti si è introdotta, inoltre, la precisazione che il servizio deve essere stato prestato nella **stessa tipologia di posto** (comune e/o sostegno) e per la scuola secondaria nella **stessa classe di concorso** di attuale titolarità.

#### BONUS

□ È stata introdotta una specifica dichiarazione per il riconoscimento del bonus (nota **5 ter** per i docenti e **nota e**

per il personale ATA).

□ È stato, inoltre, chiarito che ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda).

#### PASSAGGI DI PROFILO ATA

Per il personale ATA è stato chiarito, adeguando i riferimenti normativi della **nota 2**, che viene valutato con il punteggio pieno (2 punti per ogni mese) il servizio prestato nel profilo di provenienza nei casi di passaggio di profilo nell'ambito della stessa qualifica o area.

#### SERVIZIO PRESTATO IN DIVERSO RUOLO DOCENTE

□ Nella nota 4 (docenti) è stato introdotto un chiarimento esaustivo circa le modalità di valutazione del servizio prestato in un diverso ruolo docente (valutato 3 punti ai sensi della lettera B della tabella). È stato precisato che:

□ gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia sono valutati per intero nella scuola primaria (e viceversa);

□ gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si sommano al servizio pre-ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado (ne deriva che per i docenti di scuola secondaria sono valutati per intero nella mobilità a domanda e nella misura di 4 anni + 2/3 nella mobilità d'ufficio);

□ gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di primo grado sono valutati per intero nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa);

□ gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola secondaria di primo e secondo grado si sommano al servizio pre-ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria (ne deriva che per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria sono valutati per intero nella mobilità a domanda e nella misura di 4 anni + 2/3 nella mobilità d'ufficio).

## CONTRATTO DIRIGENTI SCOLASTICI

Nell'incontro svoltosi in data 23 febbraio all'ARAN è proseguito l'esame della parte normativa del CCNL sulla bozza di testo predisposta dall'ARAN. Si sono affrontati i problemi inerenti gli emendamenti da apportare al CCNL in coerenza con la normativa oggi vigente in particolare in merito

- al conferimento, mutamento e revoca dell'incarico
- agli incarichi aggiuntivi
- alle assenze per malattia
- alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'ARAN ha annotato le osservazioni fatte dalle OOS e si è riservata di approfondire le condizioni di

accogliabilità per poi redigere la stesura definitiva del testo.

Il prossimo incontro, programmato per l'intera giornata dell'11 marzo, ci vedrà impegnati ad affrontare le problematiche inerenti la responsabilità dirigenziale e la responsabilità disciplinare in attesa dei risultati dell'incontro al MIUR, programmato per il 4 marzo, per la soluzione dei problemi inerenti l'incapienza del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Qualora non si giungesse a soluzione del problema sopra esposto sarà necessario procedere all'attivazione del tentativo di raffreddamento.

## ATA 24 MESI

**Publicata l'ordinanza  
relativa l'inserimento  
/aggiornamento della  
graduatoria ata 24 mesi.**

**Le domande devono  
essere presentate  
entro il 1° aprile**

## D.M. 42/2009 - CONTENZIOSO INSERIMENTO A PETTINE

*Con la Nota 1999 del 17/2 il MIUR trasmette le ordinanze con le quali il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli del Ministero contro le ordinanze del TAR Lazio e le ordinanze con le quali era stata sospesa l'esecutività del D.M. 42 impugnato. Le ordinanze del Consiglio di Stato evidenziano che l'esecuzione delle misure cautelari non poteva avvenire mediante modifica delle graduatorie cioè con l'inserimento a pettine dei ricorrenti in quanto il TAR aveva disposto soltanto la sospensiva del D.M. 42/2009.*

*Sottolinea, altresì, che le ordinanze di sospensiva dello stesso, non hanno inciso sulle graduatorie permanenti poiché le stesse non sono state oggetto di specifica impugnazione di ricorso ai controinteressati.*

*Pertanto, una lesione concreta ed attuale dei diritti dei ricorrenti non poteva avere luogo senza l'impugnazione delle graduatorie permanenti e senza notifica del ricorso ai controinteressati.*

## PASSAGGI PERSONALE ATA

In data 28 maggio è stato fissato il Decreto del Direttore Generale del Personale che indice le procedure selettive per i passaggi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dall'area contrattuale inferiore all'area immediatamente superiore ai sensi dell'art. 1 c. 2 della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

Le domande potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 2 aprile p.v., con modalità on line.

Le procedure di accreditamento on line si avvieranno a partire dal 3 febbraio p.v. In caso di necessità contattare

la segreteria della scrivente O.S. ai numeri:

- ☐ 339.4513134 De Francesco Vittorio
- ☐ 338.1832823 Guido Gianna
- ☐ 320.9017037 Olive Nelli
- ☐ 333.9441267 Meli Daniela.

Codesta O.S. effettuerà appositi corsi di preparazione; gli interessati sono invitati a trasmettere anche via fax (0832.314699; 0832.314423) richiesta di adesione al corso.

## CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI

La CISL scuola di Lecce, unitamente alle associazioni AIMC e UCIIM, sta organizzando il corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici di prossima indizione.

Gli interessati potranno a fine marzo ritirare copia del programma presso le sedi zonali e compilare l'apposita scheda di adesione.

## RINNOVO ISCRIZIONE QUOTE FORFETARIE

È partita la campagna tesseramento per l'anno in corso. Gli iscritti con quota forfetaria potranno procedere al rinnovo della stessa presso le sedi zonali al fine di fruire dei servizi di informazione/consulenza/tutela e del servizio fiscale.

Anche per il 2010 il costo della tessera è fissato a euro 25.

## SEDE DI SANNICOLA c/o CISL - Via Regina Elena

A partire dal 23 marzo la sede di Sannicola aprirà ogni martedì dalle 16.30 alle 19.00.

Responsabili:

ANTONIO FILIERI / LEUCCIO INGLESE